



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e, in particolare, l'articolo 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante «*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*», come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 luglio 2022;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e successive modificazioni, ai sensi del quale «*Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato in data 3 agosto 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO in particolare il comma 1, articolo 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua, nella Tabella A allegato allo stesso decreto, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni abilitate alla istituzione di apposite unità di missione di livello dirigenziale generale dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, anche il Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto del contingente di quattrocentoventi unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto delle risorse del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, recante l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, delle unità di missione e delle unità organizzative cui sono assegnate le attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, individuando tra le altre strutture anche il Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2021, recante «*Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione.*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale «*Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al comma 2*»;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, secondo cui «*L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2023 che, ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di la Struttura di Missione PNRR, con il compito, tra gli altri, di assicurare il coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di vigilare sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di Regia;

CONSIDERATA la necessità di garantire l'efficace attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonché il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del Piano



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO che gli obiettivi di miglioramento e di efficientamento del coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza sono conseguibili, con maggiore tempestività ed efficacia, attraverso la riorganizzazione dell'Unità di missione, di livello dirigenziale generale, istituita con il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 di riorganizzazione delle unità di missione, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, adottando il provvedimento di definizione della nuova organizzazione interna dell'Unità di missione istituita con il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, la predetta Unità di missione rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti di competenza previsti dal regolamento (UE) n. 241/2021;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione;

DECRETA

Art. 1

Nuova definizione dell'organizzazione e delle funzioni dell'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR

1. Il presente decreto disciplina la riorganizzazione dell'Unità di missione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2021, recante «*Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione*».
2. Ai fini dell'attuazione degli indirizzi e delle linee guida per la realizzazione degli interventi del PNRR, elaborati dalla Cabina di Regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'Unità di missione opera in linea con le attività di coordinamento della Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. L'Unità di missione, con riferimento ai progetti e interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, assicura alla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri supporto e collaborazione per l'espletamento dei compiti, propri della suddetta Struttura, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2023.
4. L'Unità di missione partecipa alle riunioni tecniche preliminari alle sedute della Cabina di regia, coordinate dalla Struttura di Missione PNRR.
5. Con riferimento ai progetti e interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, l'Unità di missione vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Svolge attività di supporto al Dipartimento della funzione pubblica nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. Informa il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica. Partecipa ai tavoli di settore e territoriali di cui all'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attivati su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica.
6. L'Unità di missione fornisce supporto agli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, nell'elaborazione di proposte, anche normative, concernenti gli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) previsti dal PNRR.
7. L'Unità di missione rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.
8. L'Unità di missione attiva una funzione specifica per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso l'Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

Art. 2

Articolazione dell'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR

1. L'Unità di missione, come riorganizzata ai sensi del presente decreto, è coordinata da una figura dirigenziale di livello dirigenziale generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che partecipa alla rete dei referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si raccorda con



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e con l'Ispettorato generale per il PNRR e informa il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.

2. L'unità di missione è articolata nei seguenti servizi:

- a) **Servizio di coordinamento della gestione e della comunicazione PNRR** – svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target). Nell'ambito delle proprie attività, il servizio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il servizio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Il Servizio, nel rispetto delle prerogative della Cabina di regia e della Struttura di missione PNRR, supporta il dirigente di livello generale dell'Unità di missione nelle attività di comunicazione con riguardo agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e al raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target);
- b) **Servizio di monitoraggio e valutazione PNRR** – coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il servizio svolge attività di supporto nella raccolta dei dati, nel monitoraggio e nelle rilevazioni statistiche su programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali e per l'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR. Nell'ambito delle proprie attività, il servizio verifica il conseguimento di milestone e target e provvede a trasmettere alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target), attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) **Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione frodi PNRR** – relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, verifica la regolarità delle procedure e delle spese, controlla lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali (milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti, riceve le domande di rimborso dei soggetti attuatori e provvede al recupero delle eventuali somme indebitamente versate. Trasmette al servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. Nello



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

svolgimento delle proprie attività, il servizio adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Il servizio predispone relazioni periodiche al Ministro per la pubblica amministrazione in ordine alla regolarità delle procedure e delle spese e alle iniziative di prevenzione frodi, conflitti di interesse e rischi di doppio finanziamento adottate.

3. Ai servizi di cui al comma 2 sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ove necessario al fine di garantire il completamento dell'attuazione di specifiche linee progettuali, anche in tema di semplificazione amministrativa e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni.
4. Per gli incarichi di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. All'Unità di missione sono assegnati le unità di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, richiamati in premessa.
6. Gli incarichi dirigenziali, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura cessano in ogni caso di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Art. 3

Trattamento economico

1. Al Coordinatore della Unità di missione è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai dirigenti con incarico dirigenziale non generale, di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Alle unità di personale non dirigenziale e agli esperti si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021.

Art. 4

Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'Unità di missione, già conferiti ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2021, decadono con la conclusione delle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023 e, a decorrere da tale data, sostituisce integralmente il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 ottobre 2021, recante «Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

30 GIU. 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOVIATO AL N. 2424/2023.

Roma, 4/7/2023

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 30/06/2023, con oggetto PRESIDENZA - DPCM del 30 giugno 2023 - Organizzazione dell'Unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica, pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0038817 - Ingresso - 05/07/2023 - 14:31 ed è stato ammesso alla registrazione il 14/07/2023 n. 2024

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI